SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. **26.**

Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999), ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato *A*;

Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;

Ritenuta la necessità di apportare disposizioni correttive al citato decreto legislativo n. 95 del 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. — 1. L'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. — 1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli di utilità può essere pagata in un'unica rata o in due rate quinquennali.

2. Gli importi delle tasse di concessione quinquennale, della tassa di prima proroga e della tassa delle proroghe successive relative alla registrazione di disegni o modelli sono corrispondenti, rispettivamente, alla prima, seconda e terza rata quinquennale previste dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, Titolo IV, articolo 10, numero 2, lettere *c)* ed *f)*.

3. La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili può essere pagata in rate annuali.

4. Alle anzidette tasse e rate di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali .".».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri, e* ad interim, *Ministro degli affari esteri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, concerne «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli».

— Il testo dell'art. 1, dell'art. 2 e dell'allegato *A* della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999), è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.».

«Art. 2 *(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno.

In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. È fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'àmbito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

«ALLEGATO *A*
(Art. 1, comma 1)

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva.

98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1º ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

1999/20/CE: direttiva del consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.

1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on-roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.».

— Il capo III, titolo IX, libro V, del codice civile concerne «del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali».

— Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, concerne «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali»

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, concerne «Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli».

Note all'art. 1:

— Le tariffe di cui alle lettere *c)* ed *f)*, n. 2, art. 10, della tabella allegata al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, che modifica quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono le seguenti:

«*c)* per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:

a) rata per il I quinquennio 500.000

b) rata per il II quinquennio 600.000

c) rata per il III quinquennio 1.000.000

f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:

1) rata per il I quinquennio 600.000

2) rata per il II quinquennio 1.000.000

3) rata per il III quinquennio .... 1.500.000».

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concerne «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative».

— Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, reca «Testo delle disposizioni legislative, in materia di brevetti per invenzioni industriali». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1939).

02G0051

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. **27.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare, l'articolo 1, comma 4;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della citata direttiva 98/83/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;»;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «rete di distribuzione,» sono inserite le seguenti: «nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e»;

c) all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo»;

d) all'articolo 5, comma 2, le parole: «il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi»;

e) all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: «il gestore» sono sostituite dalle seguenti: «il responsabile della gestione»;

f) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera *a)*, pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.»;

g) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente.»;

h) all'articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano.

2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unità sanitaria locale.

3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.»;

i) all'articolo 8, comma 2, le parole: «effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque» sono soppresse;

j) all'articolo 8, comma 6, dopo le parole: «ed al Ministero della sanità» sono inserite le seguenti: «secondo modalità proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa»;

k) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: «e successive modificazioni;» sono inserite le seguenti: «o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.»;

l) all'articolo 9 nella rubrica le parole: «Garanzia di» sono sostituite dalle seguenti: «Assicurazione di»;

m) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Provvedimenti e limitazioni d'uso).* — 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato «I», l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.

2. Il gestore, sentite l'azienda unità sanitaria locale e l'Autorità d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate.

3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantità tali che possono determinare un rischio per la salute umana.

4. Il sindaco, l'azienda unità sanitaria locale, l'Autorità d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.»;

n) all'articolo 11, comma 1, l'alinea: «1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:» è sostituito dal seguente: «1. È di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:»;

o) all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, le parole: «e 3» sono soppresse;

p) all'articolo 11, comma 1, alla fine della lettera *h)* sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;»;

q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: «alle acque» sono inserite le seguenti: «fornite mediante cisterna ed a quelle»;

r) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «alle specifiche predetti» sono aggiunte le seguenti: «mette in atto i necessari adempimenti di competenza e»;

s) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: «per il consumo umano» sono aggiunte le seguenti: «e a quelle fornite tramite cisterna.»;

t) all'articolo 15, comma 1, le parole: «fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B.» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B.»

u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole: «alle acque» sono inserite le seguenti: «fornite mediante cisterna ed a quelle»;

v) all'articolo 17, comma 4, le parole: «comma 4,» sono sostituite dalle seguenti «comma 3,»;

w) all'articolo 19 dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-*bis*. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.»;

x) all'articolo 19 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *f), g), h), i)* ed *l)* sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.»;

y) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«19-*bis.* — 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa è adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.»;

z) all'articolo 20 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.»;

aa) l'allegato I, parte B, è modificato come segue: nella colonna «Parametro» le formule del nitrato e del nitrito sono soppresse e sostituite con le seguenti: «(come NO_3)» e «(come NO_2)», la formula alla nota 5: «[(*nitrato*)/50 + (*nitrito*)]»/3 ≤=1» è soppressa e sostituita con la seguente: «$\frac{[nitrato]}{50} + \frac{[nitrito]}{0.5(0.1)} \leq 1$»;

bb) l'allegato I, parte *C*, è modificato come segue: nella nota «*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato).» è soppressa la parola: «minimo»;

cc) l'allegato I, parte C, è modificato come segue: alla nota 3, le parole: «Per le acque frizzanti» sono sostituite dalle seguenti: «Per le acque non frizzanti»;

dd) alla fine dell'allegato I il paragrafo (AVVERTENZA) è sostituito dal seguente:

«(AVVERTENZA). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'Autorità sanitaria competente, potrà essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:

Parametro	Volume di riferimento
Alghe	1 L
Batteriofagi anti-E.coli	100 L
Nematodi a vita libera	1 L
Enterobatteri patogeni	1 L
Enterovirus	100 L
Funghi	100 mL
Protozoi	100 L
Pseudomonas aeruginosa	250 mL
Stafilococchi patogeni	250 mL

Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni.»;

ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna:

« Controllo di verifica - Numero di campioni all'anno (note 3 e 5) »;

il penultimo riquadro:

« 3 + ogni 10.000 m^3/g del volume totale e frazione di 1.000 » è soppresso e sostituito con il seguente: « 3 + 1 ogni 10.000 m^3/g del volume totale e frazione di 10.000 »;

l'ultimo riquadro:

« 10 + 1 ogni 25.000 m^3/g del volume totale e frazione di 10.000 » è soppresso e sostituito con il seguente: « 10 + 1 ogni 25.000 m^3/g del volume totale e frazione di 25.000 »;

ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole: «limite di rilevamento» sono sostituite dalle seguenti: «limite di rivelabilità»;

gg) nella tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1, la voce:

« Limite di rilevazione in % del valore di parametro (Nota 3) »	è sostituita con la seguente:	« Limite di rivelabilità in % del valore di parametro (Nota 3) »;

nella prima colonna sostituire:

« Benzopirene »	con:	« Benzo(a)pirene »;

hh) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:

« Il limite di rilevamento è pari a: tre volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un campione naturale oppure: cinque volte la deviazione standard relativa, tra lotti di un bianco »	nel modo seguente:	« Il limite di rivelabilità è pari a: tre volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro; oppure: cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un bianco »;

ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: «il limite di rilevamento» con «il limite di rivelabilità».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro degli affari esteri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— L'art. 117 della Costituzione è il seguente:

«Art. 117 — La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.».

— Il testo dell'art. 1, comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999), è il seguente:

«4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.».

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concerne «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concerne «Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni concerne «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera *c)* del citato decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a), b) -(omissis);

c) «gestore»: il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera *o-bis)* del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, *nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili*;».

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5 (*Punti di rispetto della conformità*). — 1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, *nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e* nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;

b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;

c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori *e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo*;

d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *a)*, *si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi* di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'art. 2, comma 1, lettera *b)*. Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il *responsabile della gestione* dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.

Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'Azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.».

— Il testo dell'art. 6, del citato n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 6 *(Controlli).* — 1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'art. 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:

a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;

b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;

c) alle reti di distribuzione;

d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;

e) sulle acque confezionate;

f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;

g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile.

2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto.

3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.

4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell'allegato 1, le specifiche indicate dall'allegato III.

5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanità, in collaborazione con Istituto superiore di sanità. Il controllo è svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

5-*bis. Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'Azienda USL territorialmente competente.».*

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7 *(Controlli interni). — 1. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano.*

2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'Azienda unità sanitaria locale.

3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.

4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.

5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'art. 8, comma 7.

— Il testo dell'art. 8, commi 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Controlli esterni).* — 1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.

2. Per quanto concerne i controlli di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, l'azienda unità sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici di cui all'art. 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalità previste nell'allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.

3. L'azienda unità sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di sospettare la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari è effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale di più aziende unità sanitarie locali la regione può individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.

5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario di controllo è individuato d'intesa fra le regioni interessate.

6. L'azienda unità sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al, Ministero della sanità secondo modalità proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-Regioni esprime intesa entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate.

7. Per le attività di laboratorio le aziende unità sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, *o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.* I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente a le competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanità, secondo le modalità stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanità.».

— Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 9 *(Assicurazione di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali).* — 1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.».

— Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:

«Art. 11 *(Competenze statali). — 1. È di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:*

a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;

b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*;

c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di sanità, che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione alla Commissione europea;

d) l'adozione, previa predisposizione da parte dell'Istituto superiore di sanità, dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell'allegato III, punti 2, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;

e) l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

f) l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque;

g) l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto nonché per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;

h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori, *nonché per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;*

i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;

l) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), ,h), i), l)*, sono esercitate dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere *a)* e *b)*; sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, per quanto concerne la competenza di cui alla lettera *f)*; di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lettera *l)*. Le funzioni di cui al comma 1, lettera *g)*, sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali.

3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attività di sostituzione esercitata, ai sensi dell'art. 5 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,* in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a norma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente.».

— Il testo dell'art. 13, comma 14 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 13 *(Deroghe). — (omissis).*

14. Il presente articolo non si applica alle acque *fornite mediante cisterna ed a quelle* confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.».

— Il testo dell'art. 14, commi 1 e 4 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:

«Art. 14 *(Conformità ai parametri indicatori).* — 1. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato 1, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predetti, *mette in atto i necessari adempimenti di competenza e* dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.

(omissis).

4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano *e a quelle fornite tramite cisterna*.».

— Il testo dell'art. 15, comma 1 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 15 *(Termini per la messa in conformità).* — 1. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, *fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B.».*

— Il testo dell'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 16 *(Casi eccezionali). — (omissis).*

5. Il presente articolo non si applica alle acque *fornite mediante cisterna ed a quelle* confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano.».

— Il testo dell'art. 17, comma 4 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 17 *(Informazioni e relazioni). — (omissis).*

4. Il Ministero della sanità provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell'art. 5, comma 3, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10.».

— Il testo dell'art. 19, del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 19 *(Sanzioni).* — 1. Chiunque fornisca acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione , il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.

4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli articoli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.

4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l), sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.

— Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 20 *(Norme transitorie e finali).* — 1. Le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,* cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'art. 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16.

2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988 restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di specifiche tecniche in materia.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

— Il testo dell'allegato I, parte B, è il seguente:

«PARTE *B*

Parametri chimici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
(Omissis)			
Nitrato (come NO_3^-)	50	mg/1	Nota 5
Nitrito (come NO_2^-)	0,50	mg/1	Nota 5

(Omissis)	
Nota 5	Deve essere soddisfatta la condizione: $\frac{[\text{nitrato}]}{50} + \frac{[\text{nitrito}]}{0,5(0.1)} \leq 1$ ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/1 per il nitrato (NO_3^-) e per il nitrito (NO_2^-), e il valore di 0,10 mg/1 per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

— Il testo dell'allegato I, parte C, terza nota di riferimento, è il seguente:

«*** *valore consigliato 0,2 mg/L (se impiegato).*».

— Il testo dell'allegato I, parte C, nota 3, è il seguente:

«*(Omissis)*	
Nota 3	*Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità di pH.* *Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.*».

— Il testo dell'allegato I, paragrafo «AVVERTENZA», è il seguente:

«(AVVERTENZA)

Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma 3, a giudizio dell'Autorità sanitaria competente, potrà essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:

Parametro	Volume di riferimento
Alghe	*1 L*
Batteriofagi anti-E.coli	*100 L*
Nematodi a vita libera	*1 L*
Enterobatteri patogeni	*1 L*
Enterovirus	*100 L*
Funghi	*100 mL*
Protozoi	*100 L*
Pseudomonas aeruginosa	*250 mL*
Stafilococchi patogeni	*250 mL*

Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'art. 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli enterovirus, i batteriofagi antiE.coli, gli enterobatteri patogeni e gli stafilococchi patogeni.».

— Il testo dell'allegato II, tabella *B1*, è il seguente:

Volume d'acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (Note 1 e 2) m^3	Controllo di routine - Numero di campioni all'anno (Note 3, 4 e 5)	Controllo di verifica - Numero di campioni all'anno (Note 3 e 5)
(Omissis)		
(Omissis)		
> 10000 ≤ 100000	+ 3 ogni 1000 m^3/g del volume	*3* *+ ogni 10000 m^3/g del volume totale e frazione di 10000*
> 100000	totale e frazione di 1000	*10* *+ 1 ogni 25000 m^3/g del volume totale e frazione di 25000*

— Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.1, è il seguente:

«2.1 Per i parametri indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate si intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, al minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di parametro con un'esattezza, una precisione di un *limite di rilevabilità* specificati. Detti metodi, se dissimili da quelli di riferimento di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d)*, devono essere trasmessi preventivamente all'Istituto superiore di sanità che si riserva di verificarli secondo quanto indicato nel decreto di approvazione dei metodi di riferimento. Indipendentemente dalla sensibilità del metodo di analisi utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali usato per il valore di parametro di cui all'allegato I, parti B e C.».

— Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.1

Parametri	Esattezza in % del valore di parametro (Nota 1)	Precisione in % del valore di parametro (Nota 2)	Limite di rivelabilità in % del valore di parametro (Nota 3)	Condizioni	Note
Omissis					
Benzo(a)pirene	25	25	25		

— Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3 e 6, è il seguente:

(Omissis)	
Nota 3	*Il limite di rivelabilità è pari a:* *- tre volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro oppure* *- cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un bianco*
(Omissis)	
Nota 6	*Le caratteristiche di prestazione si applicano ad ogni singolo antiparassitario e dipendono dall'antiparassitario considerato. Attualmente il limite di rivelabilità può non essere raggiungibile per tutti gli antiparassitari, ma ci si deve adoperare per raggiungere tale obiettivo.*

02G0052

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Skhiri Hasna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Skhiri Hasna ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Skhiri Hasna, nata a Le Kef (Tunisia) il giorno 1° ottobre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Skhiri Hasna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02477

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ben Khecib Salwa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ben Khecib Salwa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiana di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica Tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Ben Khecib Salwa, nata a El Fahs (Tunisia) il giorno 16 aprile 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ben Khecib Salwa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02478

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mosbahi Latifa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mosbahi Latifa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiana di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Mosbahi Latifa, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 28 novembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mosbahi Latifa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02479

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Hani Lafif di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hani Lafif ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiana di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Hani Lafif, nato a Siliana (Tunisia) il giorno 16 aprile 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hani Lafif è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02480

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Akoub Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Akoub Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiana di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica Tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Akoub Mohamed, nato a Kairouan (Tunisia) il giorno 26 giugno 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Akoub Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02481

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Boutaieb Nabil di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Boutaieb Nabil ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Boutaieb Nabil, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 23 gennaio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Boutaieb Nabil è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02482

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Aouidet Mohsen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Aouidet Mohsen ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Aouidet Mohsen, nato a Tebourba (Tunisia) il giorno 18 agosto 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Aouidet Mohsen è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02483

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Hammami Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hammami Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Hammami Mohamed, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 20 agosto 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hammami Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito

delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02484

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Slama Hamda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Slama Hamda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Slama Hamda, nato a Siliana (Tunisia) il giorno 23 gennaio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Slama Hamda è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02485

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Jertila Farhat di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Jertila Farhat ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Jertila Farhat, nato a Zarzis (Tunisia) il giorno 16 maggio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Jertila Farhat è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02486

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 febbraio 2002.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 10 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 settembre 2001, n. 225, con il quale veniva dichiarata l'eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in provincia di Foggia;

Vista la nota 18 dicembre 2001 con la quale la regione Puglia chiede di inserire i comuni di Apricena, Chieuti, San Paolo Civitate, Motta Montecorvino, Volturara Appula, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Celle San Vito ed Orsara di Puglia tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 10 settembre 2001;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in provincia di Foggia, di cui al decreto 10 settembre 2001 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Apricena, Chieuti, San Paolo Civitate, Motta Montecorvino, Volturara Appula, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Celle San Vito ed Orsara di Puglia, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)* della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02464

DECRETO 15 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale a alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2001 al 31 agosto 2001 nella provincia di Vicenza;

grandinate e tromba d'aria dal 4 agosto 2001 al 9 agosto 2001 nella provincia di Treviso;

grandinate dal 9 agosto 2001 al 16 settembre 2001 nelle province di Rovigo, Treviso e Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Rovigo:

grandinate del 10 agosto 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Papozze, Taglio di Po;

Treviso:

grandinate e tromba d'aria del 4 agosto 2001, del 5 agosto 2001, del 9 agosto 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, nel territorio dei comuni di Colle Umberto, Cordignano, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Orsago, Vittorio Veneto;

grandinate del 10 agosto 2001, del 20 agosto 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Arcade, Asolo, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Mansuè, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Susegana, Volpago del Montello;

grandinate del 10 agosto 2001, del 20 agosto 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Asolo, Cornuda, Crocetta del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia;

grandinate del 16 settembre 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Roncade;

Verona:

grandinate del 9 agosto 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Pescantina, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella;

Vicenza:

siccità dal 1° maggio 2001 al 31 agosto 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Carrè, Malo, Marano Vicentino, Rotzo, Santorso, Sarcedo, Thiene, Zanè, Zugliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02465

DECRETO 15 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Messina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale a alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto 7 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2001 con cui sono stati delimitati i comuni di Cesarò, Francavilla di Sicilia, Malvagna, Moio Alcantara, Roccella Valdemone per i danni alle produzioni causati dalle gelate del 16 aprile 2001, ed i comuni di Basicò, Caronia, Ficarra, Floresta, Mistretta, Montagnareale, Montalbano Elicona, Patti, Reitano, Sant'Angelo in Brolo, Santa Domenica di Vittoria, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Tripi e Tusa per i danni alle produzioni causate dalle grandinate del 20 giugno 2001;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: siccità dal 1° aprile 2001 al 20 novembre 2001 nella provincia di Messina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Messina:

siccità dal 1° aprile 2001 al 20 novembre 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nell'intero territorio provinciale, con esclusione delle colture danneggiate dalle grandinate del 20 giugno 2001 già dichiarate eccezionali, all'interno dei territori individuati con decreto 7 novembre 2001 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02466

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 febbraio 2002.

Ricostituzione per la durata di un ulteriore quadriennio del comitato provinciale I.N.P.S. di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 35 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo alla composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996 con cui è stata istituita la Direzione provinciale del lavoro con l'unificazione degli uffici periferici del MLPS;

Visto il decreto n. 1/98 del 31 gennaio 1998 della Direzione provinciale del lavoro di Padova con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Padova;

Considerato che il comitato predetto è scaduto per decorso quadriennio e che pertanto deve provvedersi alla ricostituzione dello stesso;

Valutati i dati della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova e dell'ufficio nella trattazione di controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Sentite le locali organizzazioni sindacali;

Tenuto conto del rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, già previsto per il consiglio di amministrazione I.N.P.S.;

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo nell'individuazione dei settori economici interessati all'attività dell'Istituto previdenziale ed in particolare alle funzioni del comitato provinciale;

Considerato:

che ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, si deve tenere conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nella provincia;

che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri sono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative in questa provincia le locali organizzazioni aderenti a:

a) per i lavoratori dipendenti: C.I.S.L., C.G.I.L., U.I.L., U.G.L. e A.S.D.A.C.;

b) per i datori di lavoro: Confagricoltura, Confindustria e Confcommercio;

c) per i lavoratori autonomi: Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Vista la nota n. 2502 del 2001 del Ragioniere generale dello Stato;

Decreta:

È ricostituito per la durata di un ulteriore quadriennio il comitato provinciale I.N.P.S. di Padova così composto:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore primario:

Gianni Olivetto, nato il 6 marzo 1949 a Merano (Bolzano) - (C.I.S.L.);

Sergio Broggio, nato il 21 dicembre 1946 a Candiana (Padova) - (C.G.I.L.);

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore secondario:

Silvano Ferrazzo, nato il 12 maggio 1941 a Campo S. Martino (Padova) - (C.I.S.L.);

Giovanni Nalesso, nato il 24 giugno 1926 a Limena (Padova) - (C.G.I.L.);

Zardo Camardi Renata, nato il 7 febbraio 1933 a Castelfranco Veneto (Treviso) - (C.G.I.L.);

Daniele Rampazzo, nato il 23 marzo 1948 a Padova - (U.I.L.)

Gaudenzio Capuzzo, nato il 1° gennaio 1950 a Bagnoli di Sopra (Padova) - (U.G.L.);

in rappresentanza dei lavoratori del settore terziario:

Nello Marcazzan, nato l'8 gennaio 1943 a S. Giovanni Ilarione (Verona) - (C.I.S.L.);

Giuliano Pizzo, nato il 1° dicembre 1956 a Bagnoli di Sopra (Padova) - (C.I.S.L.);

Antonio Destro, nato il 27 maggio 1926 a Candiana (Padova) - (U.I.L.);

in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

dott. Ernesto Burattin, nato il 5 febbraio 1952 a Padova - (A.S.D.A.C.);

in rappresentanza dei datori di lavoro del settore primario:

Andrea Cogo, nato il 27 agosto 1961 a Padova - (Unione Provinciale Agricoltori);

in rappresentanza dei datori di lavoro del settore secondario:

avv. Emilio Cannarsi, nato il 28 luglio 1937 a Rodi (Grecia) - (Unindustria);

in rappresentanza dei datori di lavoro del settore terziario:

dott. Sergio Dalfrà, nato il 18 novembre 1925 a Mantova - (A.S.C.O.M.);

in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore primario:

Ivano Tosato, nato il 2 marzo 1954 a Cairate (Varese) - (Federazione Provinciale Coltivatori Diretti);

in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore secondario:

Angelo Rizzante, nato il 10 marzo 1946 a Borgoricco (Padova) - (Unione Provinciale Artigiani);

in rappresentanza dei lavoratori del settore terziario:

Walter Violato, nato il 17 luglio 1930 a Padova - (A.S.C.O.M.);

il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Padova o suo delegato;

il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Padova o suo delegato;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 18 febbraio 2002

Il direttore provinciale: ORLANDI

02A02475

DECRETO 18 febbraio 2002.

Nomina dei componenti della speciale commissione per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato provinciale I.N.P.S.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996, con cui è stata istituita la Direzione provinciale del lavoro con l'unificazione degli uffici periferici del MLPS;

Considerato il decreto n. 3/98 del 31 gennaio 1998, con cui è stata costituita la speciale commissione per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Rilevato che la commissione speciale suddetta è decaduta per scadenza del comitato provinciale I.N.P.S., per cui si rende necessario rinnovarla per un ulteriore periodo;

Considerato il proprio decreto n. 1/protocollo 3284 del 18 febbraio 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Padova;

Considerato che, per la composizione della speciale commissione di cui al succitato art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Ritenuto di dover assicurare un significativo pluralismo delle associazioni sindacali più rappresentative della categoria suddetta;

Tenuto conto che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sono stati individuati, in via preventiva, i seguenti criteri di valutazione:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le locali organizzazioni aderenti a:

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Confederazione italiana coltivatori;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Viste le designazioni delle predette organizzazioni sindacali;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, per la stessa durata del comitato provinciale I.N.P.S., sono nominati componenti della speciale commissione per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i seguenti signori:

Daniele Toniolo, nato il 24 febbraio 1957 a Campo San Martino (Padova) - (Confederazione italiana agricoltori);

Ennio Caccin, nato il 20 settembre 1929 a Villanova di Cmp. (Padova) - (Confederazione italiana agricoltori);

Enrico Cavuto, nato il 15 luglio 1953 a Padova - (Federazione provinciale coltivatori diretti);

Andrea Cogo, nato il 27 agosto 1961 a Padova - (Unione provinciale agricoltori).

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 18 febbraio 2002

Il direttore provinciale: ORLANDI

02A02476

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2001.

Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00 in caso di società separate di distribuzione e di vendita del gas naturale. (Deliberazione n. 334/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2001;

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;

l'Autorità ha definito la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas con la deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 47/00); e che tale deliberazione prevede all'art. 31 che «l'esercente che svolge esclusivamente attività di vendita risponde nei confronti dell'utente, che stipuli con esso il contratto di fornitura, della corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva»;

Ai sensi dell'art. 21, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), l'attività di distribuzione di gas naturale è soggetta a separazione societaria dall'attività di vendita e che tale separazione societaria deve avere luogo a decorrere dal 1° gennaio 2002, per gli esercenti che forniscono almeno centomila clienti finali e a decorrere dal 1° gennaio 2003, per gli esercenti che svolgendo unicamente attività di distribuzione e di vendita forniscono meno di centomila clienti finali;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 164/2000, ed in particolare l'art. 21, commi 2, 3 e 4;

la deliberazione n. 47/00, ed in particolare l'art. 31;

Considerato che esiste incertezza sulle responsabilità relative alla qualità commerciale da assegnare rispettivamente alla società di distribuzione e alla società di vendita del gas naturale quando le due attività sono societariamente separate;

Ritenuto opportuno che l'Autorità definisca gli obblighi dei soggetti che esercitano in modo societariamente separato le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale con riferimento alla disciplina della qualità commerciale introdotta dalla deliberazione n. 47/00;

Delibera

di modificare l'art. 31 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000, sostituendolo con il seguente:

«Art. 31
Società separate di distribuzione e di vendita di gas naturale

31.1 Il soggetto che esercita l'attività di vendita di gas naturale in modo societariamente separato dall'attività di distribuzione di gas naturale è tenuto al rispetto sia degli articoli 11 e 14, limitatamente a reclami o a richieste di informazioni scritte relative al servizio di vendita, sia al rispetto dei conseguenti obblighi di registrazione e di comunicazione di cui agli articoli 27, 28 e 29. Il soggetto che esercita l'attività di vendita è tenuto anche al rispetto dell'art. 30, comma 1.

31.2 Il soggetto che esercita l'attività di distribuzione di gas naturale in modo societariamente separato dall'attività di vendita rispetta la presente direttiva con esclusione di quanto previsto dal precedente comma 31.1.

31.3 Il soggetto che esercita l'attività di distribuzione di gas naturale in modo societariamente separato dall'attività di vendita risponde per quanto concerne il pronto intervento agli obblighi previsti dalla presente direttiva. In particolare comunica tempestivamente i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ed ogni loro eventuale variazione ai venditori di cui al precedente comma 31.1, che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio per la dovuta informazione alla clientela».

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Milano, 28 dicembre 2001

Il presidente: RANCI

02A02461

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 15 febbraio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 38, comma 3;

Vista l'iniziativa assunta dal rettore, intesa ad apportare modifiche o integrazioni allo statuto dell'Università, ai sensi dell'articolo suddetto;

Vista la delibera adottata congiuntamente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in data 13 dicembre 2001 con la quale sono state approvate modifiche agli articoli 31, 33, 34. 35, 36 (titolo VI) ed agli artt. 44 e 46 (titolo VIII) dello statuto dell'Università degli studi di Firenze;

Vista la nota rettorale prot. n. 40 del 7 gennaio 2002 con la quale è stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il testo con le suddette modifiche, per il prescritto parere di legittimità e di merito, nonché gli ulteriori chiarimenti inviati al Ministero con rettorale prot. n. 659 del 28 gennaio 2002;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 209 del 7 febbraio 2002, dalla quale non risultano rilievi in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

Agli articoli 31, 33, 34, 35 e 36 del titolo VI ed agli articoli 44 e 46 del titolo VIII dello statuto dell'Università degli studi di Firenze — emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modificazioni — sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 31 (*Organizzazione degli uffici*). — Al comma 2 la locuzione «all'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.» è sostituita con «all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Il comma 3 è soppresso.

Art. 33 *(L'unità amministrativa centrale)*. — Al comma 3, cassare le parole: «dai titolari di funzioni equiparate».

Art. 34 *(Il direttore amministrativo)*. — Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le funzioni di direttore amministrativo sono attribuite, su proposta motivata del rettore, dal consiglio di amministrazione per una durata non superiore a 4 anni a persona di comprovata competenza ed esperienza, scelta tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche.

L'incarico viene conferito a maggioranza dei componenti il consiglio e può essere rinnovato.

Il consiglio di amministrazione determina altresì il trattamento economico del direttore amministrativo».

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3. Spetta al direttore amministrativo, tenuto conto delle risorse finanziarie allocate e disponibili in bilancio, individuare, nel rispetto degli indirizzi strategici approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, il numero e la tipologia degli uffici di livello dirigenziale: egli individua altresì le modalità di copertura dei medesimi uffici ed il trattamento economico spettante ai titolari degli stessi».

Art. 35 *(Dirigenti).* — Al comma 1 cassare «e ai titolari di funzioni equiparate».

Al comma 2 sostituire «Ai dirigenti» con «Ai responsabili di funzioni dirigenziali» e cassare «e ai titolari di funzioni equiparate».

Art. 36 *(Responsabilità dirigenziali).* — Al comma 1 è cassata la frase: «Ogni anno, i dirigenti presentano al direttore amministrativo, e questi al consiglio di amministrazione, una relazione sull'attività svolta».

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore amministrativo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Nello stesso periodo il direttore amministrativo presenta al rettore, e questi al consiglio di amministrazione e al senato accademico, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

Art. 44 *(Indennità e compensi).* — Il comma 1 è riformulato nel modo seguente: «1. Il consiglio di amministrazione determina la misura delle indennità dovute per lo svolgimento delle funzioni di rettore, prorettori e responsabili di unità amministrative.».

Art. 46 *(Collegio dei revisori dei conti).* — Dopo le parole: «... comprovata qualificazione», aggiungere: «, di cui la maggioranza è scelta tra iscritti all'albo dei revisori contabili.» e dopo l'espressione: «Il collegio esercita il controllo amministrativo di regolarità contabile dell'Università secondo» aggiungere: «i principi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili all'Università e in conformità al ...».

Il testo dei suddetti articoli, con le modifiche apportate, risulta quello di seguito riportato:

Art. 31 *(Organizzazione degli uffici).* — 1. Gli uffici amministrativi sia dell'unità centrale che delle altre unità amministrative dotate di autonomia sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche e di ricerca.

2. Gli uffici di cui al comma precedente sono ordinati secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 33 *(L'unità amministrativa centrale).* — 1. È costituita l'unità amministrativa centrale quale struttura di supporto tecnico ed amministrativo per gli organi di governo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa delle strutture dell'università.

2. All'unità amministrativa centrale in relazione al proprio funzionamento è attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del regolamento dell'Università di Firenze per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il direttore amministrativo è direttamente responsabile della gestione della unità amministrativa centrale. Nell'ambito di detta struttura è costituito un comitato composto dai responsabili degli uffici dirigenziali e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ciascuno di essi, con il compito di coadiuvare il direttore amministrativo.

Art. 34 *(Il direttore amministrativo).* — 1. Le funzioni di direttore amministrativo sono attribuite, su proposta motivata del rettore, dal consiglio di amministrazione per una durata non superiore a 4 anni a persona di comprovata competenza ed esperienza scelta tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche.

L'incarico viene conferito a maggioranza dei componenti il consiglio e può essere rinnovato.

Il consiglio di amministrazione determina altresì il trattamento economico del direttore amministrativo.

2. Al direttore amministrativo spettano le seguenti attribuzioni:

a) cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi, così come definiti dagli organi di governo dell'Ateneo;

b) è titolare degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo;

c) nomina, sentiti gli organi collegiali competenti delle rispettive strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti, i responsabili tecnici delle strutture;

d) definisce, in sede di contrattazione decentrata, le tipologie di orario di servizio;

e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici ed adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;

f) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e da disposizioni di legge.

3. Spetta al direttore amministrativo, tenuto conto delle risorse finanziarie allocate e disponibili in bilancio, individuare, nel rispetto degli indirizzi strategici approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, il numero e la tipologia degli uffici di livello dirigenziale. Egli individua altresì le modalità di copertura dei medesimi uffici ed il trattamento economico spettante ai titolari degli stessi.

Art. 35 *(Dirigenti).* — 1. Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli uffici il direttore amministrativo assegna le funzioni dirigenziali.

2. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:

a) provvedono alla gestione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati dal direttore amministrativo adottando gli atti amministrativi conseguenti;

b) organizzano le risorse umane e strumentali assegnate;

c) verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività;

d) individuano i responsabili del procedimento;

e) esercitano ogni altra attribuzione ad essi demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e da disposizioni di legge in quanto non incompatibili con lo statuto.

3. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo il disposto di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n, 29 e successive modifiche ed integrazioni. I bandi di concorso potranno, sulla base di appositi accordi, essere relativi anche a più Atenei.

Art. 36 *(Responsabilità dirigenziali).* — 1. Il direttore amministrativo ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore amministrativo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Nello stesso periodo il direttore amministrativo presenta al rettore, e questi al consiglio di amministrazione e al senato accademico, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 44 *(Indennità e compensi).* — 1. Il consiglio di amministrazione determina la misura delle indennità dovute per lo svolgimento delle funzioni di rettore, prorettori e responsabili di unità amministrative.

2. Il consiglio di amministrazione determina altresì la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo o all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente statuto.

3. Il consiglio di amministrazione determina infine la misura di eventuali compensi per attività svolta in commissioni o altri organismi, costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo.

Art. 46 *(Collegio dei revisori dei conti).* — Presso l'Università è costituito con decreto del rettore il collegio dei revisori dei conti, composto da un numero di membri non superiore a cinque esterni all'Università, designati dal consiglio di amministrazione fra esperti di comprovata qualificazione, di cui la maggioranza è scelta tra iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio esercita il controllo amministrativo di regolarità contabile dell'Università secondo i principi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili all'Università e in conformità alle norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Firenze, 15 febbraio 2002

Il rettore: MARINELLI

02A02759

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 15 febbraio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui è stato emanato lo statuto di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 165;

Vista la delibera del Senato accademico della seduta in data 23 dicembre 2001 con la quale è stata approvata la modifica allo statuto mediante l'inserimento dell'art. 40-*bis*;

Vista la delibera del Senato accademico della seduta del 30 gennaio 2002 con la quale, in accoglimento delle osservazioni formulate dal M.I.U.R. l'art. 40-*bis* è stato modificato;

Visto l'art. 83, comma 1, dello statuto;

Decreta:

Di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 168/1989, l'art. 40-*bis* dello statuto:

«Art. 40-*bis* — 1. L'Università degli studi di Perugia, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, può istituire propri poli scientifico-didattici ai quali riconosce autonomia, nel quadro di un Ateneo multicampus. In tale quadro particolari forme di autonomia possono essere riconosciute anche ai singoli corsi di studio istituiti sul territorio umbro.

2. La costituzione di poli scientifico-didattici è deliberata dal Senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

3. Il regolamento generale di Ateneo determina le modalità secondo le quali i poli esercitano la propria autonomia.».

Perugia, 15 febbraio 2002

p. *Il rettore:* TORTI

02A02457

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxime»

Estratto decreto G n. 808 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: CEFOTAXIME, nelle forme e confezioni: «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 2 ml, «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 2 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 4 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 4 ml, «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Agipharma S.r.l., con sede legale in San Giuliano Milanese - Milano, via Bracciano, 9/11, codice fiscale n. 08062320158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 034994018/G (in base 10) 11CXV2 (in base 32);

classe: «A, nota 55» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Anfarm Hellas S.a. stabilimento sito in Shimatari - Viotia - Greece, (ripartiz. confez. contr. qualità, rilascio lotti, immagazzinamento).

Composizione:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 262 mg (pari a 250 mg di cefotaxime);

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

Confezione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 034994020/G (in base 10) 11CXV4 (in base 32);

classe: «A, nota 55» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Anfarm Hellas S.a. stabilimento sito in Shimatari - Viotia - Greece, (ripartiz. confez. contr. qualità, rilascio lotti, immagazzinamento).

Composizione:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 524 mg (pari a 500 mg di cefotaxime);

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 034994032/G (in base 10) 11CXVJ (in base 32);

classe: «A, nota 55» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Anfarm Hellas S.a. stabilimento sito in Shimatari - Viotia - Greece, (ripartiz. confez. contr qualità. rilascio lotti, immagazzinamento).

Composizione:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a 1 g di cefotaxime);

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 034994044/G (in base 10) 11CXVW (in base 32);

classe: «A, nota 55» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Anfarm Hellas S.a., stabilimento sito in Shimatari - Viotia - Greece, (ripartiz. confez. contr qualità, rilascio lotti, immagazzinamento).

Composizione:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a 1 g di cefotaxime);

una fiala solvente contiene: eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml; lidocaina cloridrato 40 mg.

Confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 034994057/G (in base 10) 11CXW9 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Anfarm Hellas S.a. stabilimento sito in Shimatari - Viotia - Greece, (ripartiz. confez. contr. qualità, rilascio lotti, immagazzinamento).

Composizione:

un flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g (pari a 2 g di cefotaxime);

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi-gramnegativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 825 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico CEFOTAXIME nelle forme e confezioni: «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 2 ml, «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 2 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione inettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 4 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 4 ml, «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml.

Titolare A.I.C.: ACS Dobfar S.p.a., con sede legale in Tribiano - Milano, viale Addetta 6/8/10, c.a.p. 20067, Italia, codice fiscale n. 05847860151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 034999019/G (in base 10), 11D2RC (in base 32).

Classe: «A - Nota 55» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Anfarm Hellas S.A. stabilimento sito in Shimatari - Viotia - Greece, (Ripartiz. confez. contr. qualità, rilascio lotti, immagazzinamento).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 262 mg (pari a 250 mg di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

Confezione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 034999021/G (in base 10), 11D2RF (in base 32).

Classe: «A - Nota 55» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medico» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Anfarm Hellas S.A. stabilimento sito in Shimatari - Viotia - Greece, (Ripart. confez. contr. qualità, rilascio lotti, immagazzinamento).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 524 mg (pari a 500 mg di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» flacone + fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 034999033/G (in base 10), 11D2RT (in base 32).

Classe: «A - Nota 55» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Anfarm Hellas S.A. stabilimento sito in Shimatari - Viotia - Greece, (Ripartiz. confez. contr. qualità, rilascio lotti, immagazz).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a 1 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 034999045/G (in base 10), 11D2S5 (in base 32).

Classe: «A - Nota 55» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Anfarm Hellas S.A. stabilimento sito in Shimatari - Viotia - Greece, (Ripartiz. confez. contr. qualità, rilascio lotti, immagazz.).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a 1 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml; lidocaina cloridrato 40 mg.

Confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 034999058/G (in base 10), 11D2SL (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Anfarm Hellas S.A. stabilimento sito in Shimatari - Viotia - Greece, (Ripartiz. confez. contr. qualità, rilascio lotti, immagazz.).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g (pari a 2 g di cefotaxime).

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02763-02A02764

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lanreoscan»

Estratto decreto NCR n. 819 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LANREOSCAN, anche nella forma e confezione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone da 60 mg + 1 fiala solvente da 3 ml + 1 siringa + 2 aghi, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Beaufour S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Figino n. 16 - cap 20156, codice fiscale n. 11274690152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone da 60 mg + 1 fiala solvente da 3 ml + 1 siringa + 2 aghi - A.I.C. n. 032956043 (in base 10) 0ZFRNC (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile;

classe: «A; nota 40»;

prezzo: L. 2.179.100 - € 1.125,41 ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 70, comma 4, distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa prescrizione su diagnosi piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (PT/DV);

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Ipsen Pharma Biotech S.a. stabilimento sito in Signes (Francia), Z.E. Parc D'Activites du Plateau de Signes C.D. 402 (produzione, confezionamento, controllo); Gammaster Provence S.a., stabilimento sito in Marseille - Cedex 14 (Francia), M.I.N. 712, Rue Jean Queillau (radiosterilizzazione).

Composizione: 1 fiala di solvente contiene:

eccipienti: mannitolo 24 mg; acqua per preparazioni iniettabili 3000 mg.

Composizione: 1 flacone di polvere contiene:

principio attivo: lanreotide acetato 73,3 mg corrispondenti a lanreotide 60 mg;

eccipienti: copolimero lactide-glicolide 366,5 mg; mannitolo 127,5 mg; carbossimetilcellulosa (na) 45 mg; polisorbato 80 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'acromegalia:

qualora la secrezione dell'ormone della crescita non risulti normalizzata in seguito ad intervento chirurgico o radioterapia;

trattamento dei sintomi chimici da tumori carcinoidi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02761

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerolo camomilla e malva».

Estratto decreto n. 3 del 23 gennaio 2002

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale: GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA rilasciata alla società Farve S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in via Brenta n. 26, Altavilla Vicentina (Vicenza), codice fiscale n. 00203450242, nelle confezioni:

A.I.C. n. 031016102 - 6 microclismi 3 g;
A.I.C. n. 031016114 - 9 microclismi 3 g;
A.I.C. n. 031016126 - 6 microclismi 9 g;
A.I.C. n. 031016138 - 9 microclismi 9 g;
A.I.C. n. 031016140 - 6 microclismi 6 g;
A.I.C. n. 031016153 - 9 microclismi 6 g,

viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale «Glicerolo camomilla e malva» con l'attribuzione di un nuovo codice di A.I.C. ed altresì adeguata la denominazione della forma farmaceutica «Microclismi» alla lista degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea del gennaio 2000.

Medicinale: GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA.

Confezioni, numeri A.I.C.:

«3 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose - A.I.C. n. 035461019, 11U5WV (in base 32);

«3 g soluzione rettale» 9 contenitori monodose - A.I.C. n. 035461021, 11U5WX (in base 32);

«9 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose - A.I.C. n. 035461033, 11U5X9 (in base 32);

«9 g soluzione rettale» 9 contenitori monodose - A.I.C. n. 035461045, 11U5XP (in base 32);

«6 g soluzione rettale» 6 contenitori monodose - A.I.C. n. 035461058, 11U5Y2 (in base 32);

«6 g soluzione rettale» 9 contenitori monodose - A.I.C. n. 035461060, 11U5Y4 (in base 32).

I lotti del medicinale a denominazione comune con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale «Glicerolo camomilla e malva» contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. in precedenza attribuiti (031016102 - 031016114 - 031016126 - 031016138 - 031016140 - 031016153) non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02760

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efexor»

Estratto decreto n. 27 del 30 gennaio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: EFEXOR, anche nelle forme e confezioni: «50 mg compresse» 28 compresse, «75 mg compresse» 28 compresse, «75 mg capsule a rilascio prolungato» 28 capsule e «150 mg capsule a rilascio prolungato» 28 capsule (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland con sede legale in Little Connell Newbribge Co. Kildare (Irlanda).

Produttore:

per le compresse: la produzione, il controllo ed il confezionamento può essere effettuato sia dalla società John Wyeth Brother Ltd New Lane Havant - Hampshire - UK, sia dalla società Wyeth Medica Ireland, Little Connell Newbridge Co. Kildare (Irlanda).

per le confezioni delle capsule a rilascio prolungato: la produzione degli sferoidi è effettuata dalla società Wyeth Ayerst Laboratories 64 Maple Street - Rouses Point NY - USA, controllo e incapsulamento degli sferoidi è effettuato dalla società Ayerst Wyeth Pharmaceuticals Inc. Highway n. 3 Barrios Pozo Hondos And Jabos Guayama Puerto Rico, il controllo ed il confezionamento del prodotto finito è effettuato dalla società Wyeth Medica Ireland, Little Connell Newbridge Co. Kildare (Irlanda).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 028831079 (in base 10), 0VHVC7 (in base 32), classe «C»;

«75 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 028831081 (in base 10), 0VHVC9 (in base 32), classe «C»;

«75 mg capsule a rilascio prolungato» 28 capsule - A.I.C. n. 028831093 (in base 10), 0VHVCP (in base 32), classe «C»;

«150 mg capsule a rilascio prolungato» 28 capsule A.I.C. n. 028831105 (in base 10), 0VHVD1 (in base 32), classe «C».

Composizione:

ogni compressa da 50 mg contiene:

principio attivo: Venlafaxina cloridrato 56,56 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 100 mg, lattosio 36,60 mg, sodio amido glicolato 6,0 mg, magnesio stearato 0,60 mg, ossido di ferro giallo 0,16 mg, ossido di ferro marrone 0,08 mg;

ogni compressa da 75 mg contiene:

principio attivo: Venlafaxina cloridrato 84,84 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 150 mg, lattosio 54,90 mg, sodio amido glicolato 9,0 mg, magnesio stearato 0,90 mg, ossido di ferro giallo 0,24 mg, ossido di ferro marrone 0,12 mg;

ogni capsula a rilascio prolungato da 75 mg contiene:

principio attivo: Venlafaxina cloridrato 84,85 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 141,30 mg, etilcellulosa 13,526 mg, idrossipropilmetilcellulosa 3,522 mg, ossido di ferro giallo 0,02 mg, ossido di ferro rosso 0,02 mg, gelatina 74,70 mg, titanio biossido 2,24 mg;

ogni capsula a rilascio prolungato da 150 mg contiene:

principio attivo: Venlafaxina cloridrato 169,70 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 282,60 mg, etilcellulosa 27,04 mg, idrossipropilmetilcellulosa 7,043 mg, gelatina 104,90 mg, ossido di ferro rosso 1,14 mg, ossido di ferro giallo 0,86 mg, titanio biossido 0,10 mg.

Indicazioni terapeutiche:

delle compresse: «Efexor» è indicato per il trattamento di tutti i tipi di depressione, compresa la depressione accompagnati da ansia, sia nei pazienti ospedalizzati che ambulatoriali;

delle capsule: «Efexor» è indicato per il trattamento di tutti i tipi di depressione, compresa la depressione accompagnati da ansia. Trattamento anche a lungo termine dell'ansia.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02762

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che, nella riunione del Consiglio di amministrazione del 13 febbraio 2002, è stata adottata la seconda edizione del regolamento relativo al «Certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo non approvate secondo Jar-ops».

Il regolamento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del regolamento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche: per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, servizio Normativa tecnica, sita in via di Villa Ricotti n. 42 - 00161 Roma, tel. 06/441851.

02A02452

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651058/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035